

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 132 *‘Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare’*

***AVVISO PUBBLICO
PER LA RICEZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE
ANNO 2012 - 2013***

1. Obiettivi generali

Con il presente Avviso Pubblico la Provincia di Ravenna intende dare attuazione alla Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, per le annualità 2012 e 2013.

2. Finalità dei Bandi territoriali di ambito provinciale

Il presente avviso pubblico, in sintonia con le direttive regionali vigenti, è finalizzato ad erogare contributi ad imprenditori agricoli singoli ed associati a parziale rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a sistemi di qualità alimentare - con priorità all'adesione al sistema biologico di cui al Regolamento (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni - in applicazione della Misura 132 del Programma di Sviluppo Rurale.

Oltre al sostegno per la partecipazione a sistemi di qualità alimentare con metodo biologico di cui al predetto Regolamento, il sostegno può essere concesso per la partecipazione agli altri sistemi di qualità previsti dall'art. 32 del Regolamento (CE) 1698/2005 e specificati nel PSR nella relativa scheda di Misura.

3. Disponibilità finanziaria e massimali dei contributi

Le disponibilità finanziarie sono definite in base alla tabella finanziaria del PSR 2007-2013, in ragione delle ripartizioni relative alla Misura 132 individuate nei Programmi Integrati Rurali Provinciali (PRIP) approvati dalla Regione ed in base ai seguenti valori percentuali d'incidenza dei fondi impegnati in ogni singolo esercizio per il restante periodo di programmazione:

	2012	2013
Disponibilità PRIP 2012-13	65%	35%
	112.001,00	60.308,00

Le eventuali risorse residue di una annualità possono essere utilizzate nelle annualità successive.

La singola impresa può anche accedere all'aiuto per più sistemi di qualità simultaneamente.

Il massimale di finanziamento, con riferimento alla singola impresa, è fissato in Euro 3.000,00 per anno solare, indipendentemente dal numero di sistemi di qualità ai quali partecipa o aderisce.

Un'impresa può fruire dell'aiuto in funzione della partecipazione ad ogni sistema di qualità per un massimo di 5 annualità di adesione.

L'intensità dell'aiuto è fissata nel 90% del costo effettivamente sostenuto dall'impresa in funzione della partecipazione al sistema di qualità.

4. Localizzazione

La Misura si applica su tutto il territorio regionale, la competenza dell'esame della domanda sarà attribuita all'ente sul cui territorio ricade la sede legale dell'impresa.

Non sono ammissibili i costi sostenuti per la certificazione di produzioni ottenute su terreni e/o siti di preparazione/trasformazione localizzati fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna.

5. Beneficiari

Possono accedere all'aiuto gli imprenditori agricoli singoli e associati che aderiscono e partecipano ad uno dei seguenti sistemi di qualità:

- a) sistemi di qualità comunitari:
 - produzione biologica di cui al Regolamento (CE) 834/2007;
 - produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, n.1028/2009, n. 1078/2009, n.1183/2009, n. 228/2010 e n. 442/2010;
 - produzioni della viticoltura DOC e DOCG riconosciute ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007, n. 607/2009 ed ai sensi del Dlgs 8 aprile 2010 n. 61;
- b) sistemi che prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è certificato da un Organismo di controllo indipendente (articolo 22 comma 2 lettera b) del Reg. CE 1974/2006):
 - produzioni immesse sul mercato con il marchio "Qualità Controllata" come previsto dalla Legge Regionale n. 28 del 28 ottobre 1999 "Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi Regionali 29/92 e 51/95", Aiuto di Stato 465/99 approvato con nota della Commissione Europea SG (2000) D/101612 del 18 febbraio 2000.

Le imprese agricole per beneficiare della Misura devono risultare iscritte all'elenco regionale degli operatori biologici oppure devono risultare assoggettate ai sistemi di controllo ammessi ad aiuto, con riferimento ai diversi sistemi per i quali intendono aderire alla Misura.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritte all'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003, essere in possesso di partita IVA agricola o combinata e inserite, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A.

6. Prodotti di qualità ammissibili ad aiuto

- a) Prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e destinati al consumo umano, ad eccezione dell'olio e delle olive destinate alla produzione di olio;
- b) Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, n.1028/2009, n. n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010 e n. 442/2010:

Parmigiano-Reggiano DOP, Grana padano DOP, Provolone Valpadana DOP, Prosciutto di Parma DOP, Prosciutto di Modena DOP, Culatello di Zibello DOP, Coppa piacentina DOP, Salame piacentino DOP, Pancetta piacentina DOP, Mortadella Bologna IGP, Zampone Modena IGP, Cotechino Modena IGP, Salamini italiani alla cacciatora DOP, Fungo di Borgotaro IGP, Marrone di Castel del Rio IGP, Scalogno di Romagna IGP, Pera dell'Emilia-Romagna IGP, Pesca e nettarina di Romagna IGP, Asparago verde di Altedo IGP, Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP, Salame Cremona IGP, Coppia ferrarese IGP, Aceto balsamico di Modena IGP, Casciotta d'Urbino DOP, Amarene brusche di Modena IGP, Riso del Delta IGP, Formaggio di Fossa di Sogliano DOP, Patata di Bologna DOP, Aglio di Voghiera DOP.

- c) Vini DOCG e DOC riconosciuti ai sensi dei Regolamenti (CE) 1234/2007 e n. 607/2009 ed ai sensi del Dlgs . 8 aprile 2010 n. 61:

DOCG: Albana di Romagna, Colli Bolognesi classico Pignoletto;

DOC: Sangiovese di Romagna, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco Salamino di Santa croce, Lambrusco di Sorbara, Trebbiano di Romagna, Colli Bolognesi, Colli di Parma, Colli

Piacentini, Cagnina di Romagna, Pagadebit di Romagna, Bosco Eliceo, Romagna Albana spumante, Reggiano, Colli di Rimini, Colli di Scandiano e di Canossa, Colli d'Imola, Colli di Faenza, Reno, Colli Romagna centrale, Modena o di Modena, Gutturnio e Ortrugo.

I controlli sulle produzioni di cui ai precedenti punti (a, b, c) sono effettuati da organismi di certificazione indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

d) Produzioni a marchio Qualità Controllata Legge Regionale n. 28/1999 (Q.C.):

Specie orticole	aglio, asparago, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cetriolo, cicorie, cipolla, cocomero, indivia riccia, indivia scarola, fagiolino, fagiolo, finocchio, lattuga, melanzana, melone, patata, peperone, pisello da industria, pomodoro da mensa in coltura protetta, pomodoro da pieno campo, ravanella, sedano, spinacio, zucca, zucchino
Specie frutticole	actinidia, albicocco, castagno, ciliegio, fragola, kaki, melo, olio da oliva, pesco, pero, susino, vite
Cereali	grano duro, grano tenero, orzo, riso
Produzioni zootecniche	carne di suino pesante, carne cunicola, uova da consumo fresco
Altri prodotti	miele, funghi (champignon)

Controlli

I controlli sulle produzioni ottenute dai concessionari del marchio Q.C. sono effettuati da Organismi di certificazione accreditati secondo le norme applicabili della serie EN 45000. Attualmente gli Enti di certificazioni che svolgono questa funzione sono: Cernet (Bologna), CheckFruit (Bologna), S.G.S. (Milano), BioAgriCert (Bologna), I.M.C. (Riccione - FC), C.C.P.B. (Bologna), CertiQuality (Milano), BioAgriCoop (Bologna), I.C.E.A. (Vignola - MO).

7. Esclusioni e deroghe

Il sostegno è corrisposto unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano.

I prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 sono comunque considerati ammissibili in quanto direttamente o indirettamente destinati al consumo umano, quali risultano indicati e con le limitazioni riportate nella tabella di cui all'Allegato A al presente Programma.

Per evitare sovrapposizioni tra quanto finanziato dal PSR e quanto finanziato dal Reg. (CE) n. 73/2009 (art. 68) attuato dal D.M. 29/07/2009 del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le produzioni di Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP, Olio Brisighella DOP, Olio biologico, Olio Colline di Romagna DOP, le produzioni QC di carne di bovini di razza romagnola, carne di bovini di razza limousine e carne ovina di agnellone e castrato, non sono ammesse a finanziamento.

8. Ammissibilità degli interventi

L'aiuto, in funzione dei costi sostenuti per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità, è corrisposto come contributo annuale di partecipazione dell'impresa ai costi pagati all'organismo di certificazione. L'importo complessivo su cui è calcolato l'aiuto comprende i costi di certificazione e

le spese per controlli finalizzati a verificare la conformità alle specifiche del sistema stesso, purché indicati, questi ultimi, nel preventivo, oltre che nella fattura.

Saranno ammissibili i costi riferiti all'anno solare in cui è stata presentata la domanda, supportati da specifico preventivo e da fatture emesse successivamente alla presentazione della domanda medesima, purché entro l'anno solare di riferimento.

9. Modalità attuative

Struttura preposta all'istruttoria: Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale;
Responsabile del procedimento: Dott. Agr. Massimo Stefanelli;
Ufficio presso cui è possibile effettuare l'accesso agli atti:
Ravenna – Viale della Lirica, 21 tel. 0544 258111;

Per ulteriori informazioni:

- Sig.ra Isa Visani tel. 0544 258495 fax 0544 258503 e-mail ivisani@mail.provincia.ra.it
- Sig.ra Gloria Porcinai tel. 0545 216318 fax 0545 35352 e-mail gporcinai@mail.provincia.ra.it
- Sig.ra Rossella Liberti tel. 0546 600512 fax 0546 661634 e-mail riliberti@mail.provincia.ra.it

10. Approccio collettivo

Con il presente Avviso Pubblico la Provincia di Ravenna non attiva la modalità “approccio collettivo”.

11. Presentazione domande di aiuto

Le domande di aiuto devono essere presentate alla Provincia di Ravenna presso il competente Ufficio Relazioni col Pubblico di seguito denominato URP sito in Piazza Caduti per la Libertà 2/4 – Ravenna, entro l'orario di ufficio previsto dalla data di scadenza dell'avviso pubblico, secondo le modalità procedurali fissate dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA), utilizzando il Sistema Operativo pratiche (SOP) e la specifica modulistica predisposta ed approvata da AGREA medesima, reperibile sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

11.1 Presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un CAA:

la domanda è presentata tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto del beneficiario che abbia rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA, al momento della sottoscrizione della domanda, provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP.

Successivamente secondo i tempi e le modalità stabilite da AGREA trasferisce il fascicolo cartaceo presso i competenti uffici URP della Provincia siti in Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà 2/4 – Ravenna.

11.2 Presentazione semi-elettronica con protocollazione presso la Provincia di Ravenna: tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda; a tal fine gli interessati, per l'accesso al SOP, dovranno richiedere, come “Utente Internet”, il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emiliaromagna.it>.

Il beneficiario compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema

lo stato di “presentata”. Dovrà quindi produrre una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire completa di tutti gli eventuali allegati, con fotocopia di valido documento di identità, direttamente all’URP della Provincia di Ravenna sito in Piazza Caduti per la Libertà 2/4 – Ravenna, entro l’orario di ufficio previsto dalle date di scadenza dell’Avviso Pubblico.

In relazione alle scadenze indicate nel Bando, **la data di presentazione** della domanda compilata con la modalità di cui al presente punto 11.2 consiste nella **data di ricezione** attribuita dalla Provincia di Ravenna alla domanda.

Non saranno considerate ricevibili le domande presentate dall’utente internet compilate solo parzialmente, senza completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di “presentata”).

Nel caso la procedura Agrea di presentazione delle domande venga modificata si dovranno seguire le nuove disposizioni.

11.3 Durata dell’avviso pubblico e periodo di presentazione delle domande:

il presente avviso pubblico ha validità per le annualità 2012 e 2013 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013; per ciascuna delle predette annualità i tempi di presentazione delle domande sono di seguito definiti:

- annualità 2012: protocollazione a SOP dal 01 gennaio al 31 marzo;
- annualità 2013: protocollazione a SOP dal 01 gennaio al 31 marzo;

Ciascuna domanda potrà essere riferita all’adesione/partecipazione a più sistemi di qualità, fra quelli ammissibili all’aiuto, nel rispetto del massimale e dell’intensità di aiuto indicati ai precedenti punti.

11.4 Documentazione da allegare e particolari prescrizioni:

un’impresa può ricevere l’aiuto relativamente al medesimo sistema di qualità per un massimo di cinque anni. La domanda di aiuto deve essere presentata annualmente entro le date sopra indicate.

Alle domande dovrà essere allegato il preventivo di spesa predisposto dall’Organismo di certificazione prescelto o espressamente individuato per il sistema di qualità. Il preventivo potrà essere riferito a più annualità così da evitare l’esigenza di ripresentazione, ferma restando l’obbligatorietà dell’inoltro della domanda di aiuto per ciascuna annualità. L’importo indicato dal preventivo con riferimento a ciascuna annualità sarà considerato come spesa massima ammissibile a contributo per l’annualità considerata.

Nel caso di domande che richiedano contributi per l’adesione al sistema dell’agricoltura biologica, il preventivo dovrà indicare la suddivisione dei costi fra le colture/allevamenti sottoposti al controllo secondo quanto indicato nella tabella di cui all’allegato A. Gli eventuali costi fissi aziendali dovranno essere suddivisi proporzionalmente ai costi di controllo fra le colture/allevamenti.

In domanda i costi relativi alle diverse colture/allevamenti dovranno essere accorpati all’interno delle categorie di destinazione prevalenti riportate nella tabella di cui all’allegato B al presente Programma, tenendo conto dei criteri relativi alla destinazione finale riportati nella colonna “Criteri di inserimento nelle categorie”.

Per ciascun sistema di qualità per il quale viene richiesto il contributo dovrà inoltre essere specificato l’anno di prima adesione al sistema o, in alternativa, indicata la data di richiesta di adesione nell’annualità in corso.

Per la definizione della prima annualità di adesione al sistema di qualità, si specifica che è considerata aderente ad una annualità anche l'impresa che abbia presentato domanda di adesione e/o notifica negli ultimi tre mesi dell'annualità precedente. Tale condizione è riconosciuta anche - qualora in virtù della data di presentazione della domanda di adesione al sistema di qualità e/o notifica - l'impresa sia stata inserita negli elenchi degli operatori del sistema di qualità considerato nell'annualità precedente (esempio: un'impresa che ha presentato domanda di adesione tra l'1 ottobre 2009 ed il 31 dicembre 2009, dovrà indicare nella domanda di aiuto a valere sulla Misura 132, quale anno di prima adesione, l'anno 2010, pur essendo stata iscritta nell'elenco ufficiale degli aderenti nel 2009).

Compete al Responsabile del procedimento l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Per quanto non espressamente indicato si applicano alle diverse fasi procedurali le disposizioni di cui alla normativa sul procedimento amministrativo.

12. Criteri di priorità e formazione della graduatoria

Le domande di aiuto presentate, previa verifica istruttoria per l'accertamento dei requisiti di ammissibilità, sono inserite in graduatoria in funzione dei seguenti criteri di priorità:

- primo criterio di ordinamento assoluto è l'adesione all'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE 834/2007;
- il secondo criterio di ordinamento assoluto è partecipazione ai sistemi di qualità di cui alle lettere b), c) e d) di cui al precedente punto 6.

Nell'ambito delle due precedenti classi, la seconda fase di ordinamento avverrà utilizzando quale criterio assoluto la condizione di prima adesione al sistema di qualità. Tale condizione deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda ed è riconosciuta a tutte le aziende entro le prime tre annualità di adesione al sistema di qualità.

La terza fase di ordinamento prevede l'attribuzione di un massimo di 100 punti a ciascuna domanda di aiuto, di cui almeno il 60% è attribuito secondo i criteri stabiliti dalla RER e di seguito specificati:

- domande di giovani che hanno presentato, o intendono presentare, istanza di primo insediamento, a norma della Misura 112 (Insediamento dei giovani agricoltori) del P.S.R. 2007-2013:
punti 30
- domande presentate da imprenditori agricoli con meno di 40 anni (nel caso di società, viene presa a riferimento l'età del Legale Rappresentante):
punti 20
- domande presentate da imprenditrici (nel caso di società, viene preso a riferimento il Legale Rappresentante):
punti 10

ULTERIORI 40 PUNTI (massimo) SONO INVECE ATTRIBUIBILI IN BASE AI SEGUENTI CRITERI DI LIVELLO PROVINCIALE :

1) aziende biologiche che in base ai dati contabili abbiano venduto almeno 5.000 euro di prodotti biologici , nell'anno fiscale precedente la domanda **punti 10**

Nel caso di azienda biologica di nuova formazione (che non dispone di contabilità precedenti all'anno di presentazione della domanda), si farà riferimento ad apposita relazione che, in base alle colture praticate nell'anno a cui si riferisce la presentazione della domanda, stimi il volume delle produzioni biologiche e le moltiplichi per i prezzi di mercato. Se il valore così determinato sarà superiore a 5.000 euro verranno attribuiti 10 punti.

2) Aziende localizzate in aree a Parco **punti 10**

3) Aziende localizzate in aree contigue di aree a Parco **punti 9**

4) Aziende localizzate in aree Rete Natura 2000 (ZPS E PSIC) **punti 8**

N. B.: i punteggi relativi ai punti precedenti 2), 3), 4), non sono sommabili fra loro e per l'attribuzione del punteggio almeno il 50% della SAU aziendale deve ricadere all'interno di una delle aree interessate.

5) Domande contenenti anche costi di certificazione riferiti ai seguenti settori produttivi minori:

- Scalogno di Romagna IGP
- Produzioni a marchio "Qualità Controllata" (QC) – Legge Regionale n. 28/1999 riferite ai seguenti settori produttivi:
 - Castagno;
 - Miele

Punti 15

6) Domande contenenti anche costi di certificazione riferiti ai seguenti settori produttivi:

- Pera dell'Emilia-Romagna IGP
- Pesca e Nettarina di Romagna IGP
- Vini DOCG e DOC riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n.1493/99 titolo IV

Punti 3

7) Aziende il cui titolare, o il presidente o almeno un socio sia iscritto all'INPS come lavoratore agricolo autonomo o dipendente agricolo a tempo indeterminato

Punti 2

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Si specifica che il punteggio massimo attribuibile, per i criteri di competenza provinciale, non può essere superiore a 40 punti.

Le condizioni possedute devono essere prodotte a cura del beneficiario.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza alle domande presentate dal candidato più giovane (data di nascita).

Nel caso di società di persone si prende in considerazione l'età anagrafica del socio amministratore più giovane. Nel caso di società di capitale si farà riferimento all'età dell'amministratore delegato (ove previsto) o del componente più giovane nel consiglio di amministrazione. Nelle cooperative si applicheranno le stesse prescrizioni dettate per le società di capitale.

Le condizioni relative a questa terza fase di ordinamento dovranno essere possedute anch'esse al momento della presentazione della domanda.

L'effettiva adesione alla Misura 112 del PSR per i giovani che in sede di domanda hanno indicato l'intenzione di aderirvi, dovrà avvenire preliminarmente all'inoltro della domanda di pagamento, pena la decadenza dall'aiuto concesso.

Qualora l'azienda partecipi a più sistemi di qualità la domanda è valutata nel suo insieme considerando il sistema di qualità a maggiore priorità.

12.1 Approvazione della graduatoria:

La Provincia di Ravenna provvede ad approvare entro 90 giorni dalla scadenza del bando, con atto formale, gli elenchi dei beneficiari ovvero delle domande ammissibili ma non finanziabili e alla relativa pubblicazione, nonché alla concessione del contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

L'atto formale sarà reso disponibile per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia <http://www.provincia.ra.it> e tramite affissione all'albo pretorio provinciale con l'esclusione di ogni altra comunicazione formale.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, gli Enti territoriali hanno facoltà di approvare un elenco di beneficiari ordinato secondo la cronologia di protocollazione a SOP senza tener conto delle posizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di priorità.

13. Utilizzo delle graduatorie

Le domande inserite in una graduatoria verranno finanziate nell'ordine della graduatoria medesima fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Le domande in graduatoria rimaste inevase per mancanza di fondi potranno essere finanziate nel caso in cui si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse derivanti da revocche o rinunce, fermi restando i termini massimi stabiliti per la presentazione della domanda di pagamento riferita all'annualità considerata e nei limiti delle risorse disponibili per l'annualità medesima.

14. Obblighi del beneficiario

Le imprese che beneficiano degli aiuti a valere sulla presente Misura hanno l'obbligo di mantenere l'adesione al sistema/sistemi di qualità per i quali l'aiuto è stato concesso per un minimo di tre anni consecutivi. A questo fine la verifica della continuità della partecipazione a ciascun sistema di qualità verrà effettuata nelle annualità successive alla prima annualità di adesione alla Misura. Verificato il mantenimento della partecipazione per tre annualità consecutive il requisito verrà comunque considerato soddisfatto anche per le annualità restanti.

Ai fini della giustificazione del mancato rispetto del suddetto obbligo, sono ammesse:

- le cause di forza maggiore quali definite dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006, purché comunicate entro i termini stabiliti dal medesimo articolo ed adeguatamente documentate;
- i passaggi di proprietà o le modifiche dell'assetto societario che identifichino un nuovo soggetto beneficiario (cambio di CUAA), a condizione che la struttura aziendale rimanga prevalentemente e formalmente aderente al sistema di qualità per la quale ha ottenuto il finanziamento attraverso la Misura 132. L'onere di documentare tale condizione è a carico dell'impresa che ha beneficiato dell'aiuto.

Fermo restando quanto sopra previsto, sono ammessi i cambi di soggetto beneficiario che avvengono successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e preliminarmente all'inoltro della domanda di pagamento, a condizione che venga presentata una domanda di variante all'ente competente, debitamente motivata, non oltre la fine della annualità di riferimento e purché sussistano le condizioni di cui all'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006 o le casistiche riferite ai passaggi di proprietà o di modifica dell'assetto societario sopradescritte. Nell'istruttoria della domanda di variante saranno valutati i requisiti oggettivi e soggettivi del beneficiario subentrante ai fini del posizionamento in graduatoria e dell'ammissibilità all'aiuto. In caso di cessazione dell'attività in corso d'anno di impegno senza il subentro di un altro soggetto nella conduzione aziendale, anche a seguito di decesso del titolare, l'istanza verrà dichiarata decaduta e non si potrà provvedere all'erogazione dell'aiuto.

15. Modalità di rendicontazione e liquidazione

Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di aiuto il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento, secondo le modalità e le procedure previste da AGREA, allegando la seguente documentazione:

- Originale della/e fattura/e, o altro/i documento/i fiscalmente valido/i, rilasciati dal soggetto erogatore del servizio, attestante la spesa. In alternativa il beneficiario potrà procedere ad "annullare" l'originale della fattura o altro documento con la dicitura "costo rendicontato ai fini degli aiuti previsti dalla Misura 132 PSR" ed allegarne copia;
- copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento. A questo fine sono ammissibili: bonifico bancario (anche on line purché contenente il CRO), bonifico postale (anche on line), Modello F24 (solo per ritenuta d'acconto). I pagamenti devono provenire dal conto bancario o postale intestato direttamente al beneficiario.

Non sono ammessi pagamenti effettuati da altri soggetti o per contanti. Per titoli di spesa inferiori ai 500,00 € IVA compresa è ammesso il pagamento tramite bollettino postale, anche se non supportato da conto corrente, purché sia accertata la tracciabilità della spesa con riferimento alle dovute registrazioni contabili.

Il documento di spesa dovrà risultare emesso nell'anno solare per il quale si richiede l'aiuto. Il saldo dovrà, in ogni caso, essere eseguito preliminarmente alla presentazione della domanda di pagamento.

Per le adesioni al sistema dell'agricoltura biologica, nel caso la spesa sostenuta sia diversa da quella ammessa o sia modificata la distribuzione fra le diverse tipologie di coltura/allevamento, alla domanda di pagamento dovrà inoltre essere allegata una nuova dichiarazione di distribuzione dei costi fra le diverse colture/allevamenti sottoposti al controllo secondo quanto indicato nella tabella di cui all'allegato A al presente Programma.

In coerenza con quanto previsto nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento i costi relativi alle diverse colture/allevamenti dovranno essere accorpati all'interno delle categorie di destinazione prevalenti riportate nella tabella di cui all'Allegato B al presente Programma, tenendo conto dei

criteri relativi alla destinazione finale riportati nella colonna “Criteri di inserimento nelle categorie”.

In sede di controllo l’impresa dovrà essere in grado di dimostrare l’effettiva destinazione prevalente delle proprie produzioni secondo le categorie indicate nella tabella di cui all’Allegato B.

Per tutti i sistemi di qualità, ad eccezione di quello biologico, è richiesto l’inserimento nella domanda di pagamento del dato di produzione relativo al prodotto/i oggetto di aiuto secondo quanto indicato nella tabella di cui all’Allegato C al presente Programma.

Le spese imputabili per la determinazione dell’aiuto spettante sono da considerarsi al netto dell’IVA.

La Provincia di Ravenna, sulla base dell’esito positivo dei controlli delle condizioni sopraindicate, approvano gli elenchi di liquidazione e li trasmettono ad AGREA, che erogherà l’aiuto direttamente al beneficiario.

16. Controlli

Tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al paragrafo 11 afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto verranno eseguiti ai sensi del Reg. (UE) n. 65/2011 i seguenti controlli:

- a) amministrativi sulle domande di pagamento finalizzati a verificare che i documenti di spesa attestanti il pagamento di servizi da parte del richiedente e la richiesta di liquidazione si riferiscano all’aiuto concesso e che non siano presenti vizi formali non sanabili;
- b) in loco a campione “in itinere” prima dell’effettuazione del pagamento;
- c) “ex post” per verificare il mantenimento di eventuali impegni assunti.

L’esito positivo dei controlli precedentemente esposti ai punti a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell’aiuto.

17. Revoche e sanzioni

Il soggetto beneficiario incorre nella revoca degli aiuti concessi, anche se già erogati, qualora:

- a) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti;
- b) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l’Amministrazione in grave errore;
- c) non ottenga l’adesione al sistema di qualità a seguito della verifiche poste in atto dall’Organismo di controllo.

La revoca del contributo comporta l’obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dall’art. 30 del Reg. (UE) n. 65/2011.

Ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. 15/1997, l’interesse è maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa; è prevista inoltre l’esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

Inoltre, in applicazione del DM. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche in caso di violazione dell’impegno al mantenimento per tre anni consecutivi della partecipazione al/ai sistema/sistemi di qualità di cui al precedente paragrafo 14, si applicano le riduzioni e/o esclusioni di cui all’Allegato D) al presente Programma Operativo che sostituisce per le annualità di cui al

presente Programma Operativo quanto indicato nell'Allegato D) alla deliberazione n. 194 del 14 febbraio 2011.

18. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna si riserva in ogni momento qualsiasi accertamento per verificare l'applicazione conforme del presente Programma Operativo.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

ALLEGATO A

TABELLA RELATIVA AI LIVELLI DI DISAGGREGAZIONE MINIMA DEI COSTI NEI PREVENTIVI / FATTURA NEL CASO DI ADESIONE AL SISTEMA BIOLOGICO:

PRODOTTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

- Animali (divisi per specie se con destinazioni diverse es.: carne fresca, carne trasformata, latte/formaggio, altre) e costi di trasformazione aziendali di carne, latte, e altri prodotti zootecnici (anch'essi divisi fra le tipologie carne fresca, carne trasformata, formaggio, altre)
- Foraggi e altri prodotti vegetali prevalentemente destinati all'alimentazione di animali (cereali esclusi; proteoleaginose a prevalente destinazione per alimentazione animale e insilati inclusi)
- Oli e grassi (esclusa produzione olive da olio, incluse oleaginose a prevalente destinazione olio)
- Ortofrutticoli allo stato naturale o trasformati (incluso produzione di piantine e sementi)
- Cereali allo stato naturale o trasformati inclusa la destinazione mangimistica o la alimentazione animale aziendale
- Birra – Vino (inclusa produzione uva)
- Bevande a base di estratti di piante
- Prodotti di panetteria
- Altri prodotti alimentari (es. Aceto, Miele e allevamento api, Bietole da zucchero)

PRODOTTI NON DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

- Produzioni tessili (lino, canapa, ecc.)
- Erbe officinali a destinazione non alimentare (es. x profumeria)
- Ornamentali e produzioni vivaistiche
- Arboricoltura da legno a finalità non alimentare
- Altre produzione non destinate alla alimentazione umana (es. produzioni bioenergetiche e altri no food)
- Produzioni potenzialmente destinate all'alimentazione umana che non vengono raccolte ne vendute o reimpiegate in azienda.

ALLEGATO B

CATEGORIE DI DESTINAZIONE PREVALENTI PRODOTTI BIOLOGICI

CODICE	COSTI RELATIVI AL CONTROLLO DI:
1	Animali destinati alla vendita come carne fresca
2	Foraggi e altri prodotti vegetali prevalentemente destinati all'alimentazione di animali destinati alla vendita come carne fresca (cereali esclusi: proteoleaginose a prevalente destinazione per alimentazione animale e insilati inclusi)
3	Animali destinati alla trasformazione in prodotti a base di carne
4	Foraggi e altri prodotti vegetali prevalentemente destinati all'alimentazione di animali destinati alla trasformazione in prodotti a base di carne (cereali esclusi proteoleaginose a prevalente destinazione per alimentazione animale e insilati inclusi)
5	Animali destinati alla produzione di latte x la trasformazione in formaggi;
6	Foraggi e altri prodotti vegetali prevalentemente destinati all'alimentazione di animali destinati alla produzione di latte per la trasformazione in formaggi (cereali esclusi proteoleaginose a prevalente destinazione per alimentazione animale e insilati inclusi)
7	Animali destinati alla trasformazione in prodotti diversi dai prodotti a base di carne e dai formaggi (incluse uova)
8	Foraggi e altri prodotti vegetali prevalentemente destinati all'alimentazione di animali destinati alla trasformazione in prodotti diversi dai prodotti a base di carne e dai formaggi (cereali esclusi proteoleaginose a prevalente destinazione per alimentazione animale e insilati inclusi)
9	Oli e grassi (esclusa produzione olive da olio, incluse oleaginose a prevalente destinazione olio)
10	Ortofrutticoli allo stato naturale o trasformati;
11	Cereali allo stato naturale o trasformati inclusa la destinazione mangimistica o la alimentazione animale aziendale
12	Vino (inclusa produzione uva) e birra
13	Bevande a base di estratti di piante
14	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
15	Altri prodotti alimentari: es. Aceto, Miele e allevamento api, Bietole da zucchero

ALLEGATO C

UNITA' DI MISURA PER DICHIARAZIONE QUANTITA' A SALDO

CATEGORIA	PRODOTTO DA DICHIARARE (Unità di misura)
Formaggi	Latte (Ton)
Carni trasformate	Carne materia prima oggetto di trasformazione (es. cosce per prosciutto) (Ton)
Carni fresche	Carne a peso morto (Ton)
Olio	Oleoproteaginose (Ton)
Ortofrutta	Frutta e ortaggi freschi (Ton)
Vino	Uva (Ton)
Prodotti panetteria	Farine (Ton)
Altri prodotti	Peso (Ton)

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

***Individuazione di riduzioni ed esclusioni
per la Misura 132 dell'Asse 1***

***Reg. (UE) della Commissione europea n. 65/2011
Titolo II***

DM 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche

Premessa

Il presente allegato è finalizzato a dare attuazione a quanto disposto dal Titolo II del Reg. (UE) 65/2011, con particolare riferimento all'articolo 30 "Riduzioni ed esclusioni", nonché dal D.M. 30125 del 22 Dicembre 2009 "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*", modificato con D.M. 10346 del 13 maggio 2011, per quanto attiene alla Misura 132 dell'Asse 1.

Analizzando le tipologie di possibili infrazioni agli impegni assunti dai beneficiari della Misura considerata, non è risultato possibile identificare una piena pertinenza tra dette infrazioni e tutti gli indici di verifica - gravità, entità e durata - previsti dal sopra richiamato Decreto.

Poiché infatti tali impegni di norma non si riflettono direttamente su superfici agricole o unità zootecniche specifiche, ogni ipotesi volta ad attribuire valori attinenti in particolare all'indice di verifica "entità" risulta all'atto pratico scarsamente coerente.

In considerazione dei possibili effetti negativi conseguenti ad un'applicazione non ottimale di tali indici di verifica - si è ritenuto di non poter procedere alla definizione delle percentuali di riduzione sulla base di detta modalità.

Si è pertanto provveduto ad abbinare direttamente le percentuali di riduzione alle fattispecie di violazione degli impegni, al fine di poter operare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazioni degli stessi.

Tali percentuali di riduzione devono essere intese pertanto come riduzioni dirette dell'aiuto e non come riduzioni della spesa, in quanto le fattispecie cui si riferiscono sono tali da non poter configurare un importo di spesa non riconosciuta.

Misura 132

Obbligo di mantenere l'adesione al sistema/sistemi di qualità per i quali l'aiuto è stato concesso per un minimo di tre anni consecutivi. A questo fine la verifica della continuità della partecipazione a ciascun sistema di qualità verrà effettuata nelle annualità successive alla prima annualità di adesione alla Misura.

Fattispecie	Recuperi e riduzioni degli importi per inadempienze ed esclusioni dal pagamento
Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al singolo sistema di qualità per il terzo dei tre anni consecutivi d'obbligo	<i>Nel caso gli importi siano già stati liquidati sia per il primo sia per il secondo anno di adesione:</i> - Recupero del 30% dell'importo percepito nella prima e nella seconda annualità di adesione. <i>Nel caso gli importi siano stati liquidati per il primo anno e in fase di liquidazione per il secondo anno di adesione:</i> - Recupero del 30% dell'importo percepito nella prima annualità di adesione e riduzione del 30% l'importo da liquidare per la seconda annualità di adesione
Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al singolo sistema di qualità per il secondo dei tre anni consecutivi d'obbligo	<i>Nel caso l'importo del primo anno di adesione sia già stato liquidato:</i> - Recupero del 100% dell'importo percepito. <i>Nel caso l'importo del primo anno di adesione sia in fase di liquidazione:</i> - Esclusione totale dal pagamento.

Modalità di rilevazione: controlli documentali – anche attraverso la verifica degli elenchi degli aderenti ai sistemi di qualità - e in loco

INDICE

TITOLO	pag. 1
1. OBIETTIVI GENERALI	» 2
2. FINALITA' DEI BANDI TERRITORIALI DI AMBITO PROVINCIALE	» 2
3. DISPONIBILITA' FINANZIARIA E MASSIMALI DEI CONTRIBUTI.....	» 2
4. LOCALIZZAZIONE.....	» 2
5. BENEFICIARI.....	» 3
6. PRODOTTI DI QUALITA' AMMISSIBILI AD AIUTO.....	» 3
7. ESCLUSIONI E DEROGHE.....	» 4
8. AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI.....	» 4
9. MODALITA' ATTUATIVE.....	» 5
10. APPROCCIO COLLETTIVO.....	» 5
11. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO.....	» 5
11.1 Presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un CAA.....	» 5
11.2 Presentazione semi-elettronica con protocollazione presso la Provincia di Ravenna.....	» 5
11.3 Durata dell'avviso pubblico e periodo di presentazione delle domande.....	» 6
11.4 Documentazione da allegare e particolari prescrizioni.....	» 6
12. CRITERI DI PRIORITA' E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.....	» 7
12.1 Approvazione della graduatoria.....	» 9
13. UTILIZZO DELLA GRADUATORIE.....	» 9
14. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....	» 9
15. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE.....	»10
16. CONTROLLI.....	»11
17. REVOCHE E SANZIONI.....	»11
18. DISPOSIZIONI FINALI.....	»12
<i>ALLEGATO A</i>	» 13
<i>ALLEGATO B</i>	» 14
<i>ALLEGATO C</i>	» 15
<i>ALLEGATO D</i>	» 16-18